

MOZIONE

ULOF SULLE MODIFICHE AL PROCESSO CIVILE

L'Unione Lombarda degli Ordini Forensi

Considerato:

- che appare opportuno/necessario che l'avvocato abbia un ruolo sempre più rilevante nell'intero iter processuale intrapreso al fine di tutelare i diritti del proprio assistito;
- che l'aspirazione al "giusto processo" di cui all'art. 111 Cost. e all'art. 6 CEDU, non possa essere limitata alla fase di merito e di accertamento della sussistenza del diritto controverso, ma debba estendersi anche alla fase "esecutiva" in cui materialmente, il diritto riconosciuto viene fatto valere.

Ritenuto:

- che è interesse e dovere dell'avvocatura offrire al cittadino una tutela efficiente, competente, diligente, immediata e concreta dei propri diritti;
- che l'ampliamento e l'estensione del potere notificatorio e "esecutivo" dell'avvocato non precluda né leda in alcun modo il diritto alla difesa del destinatario della notifica o del pignoramento, e, di contro, possa offrire una maggiore e più puntuale tutela dei diritti della parte notificante;

Rilevato:

- che la garanzia ad un equo e paritario trattamento giudiziale del credito è garantita dall'art. 2741 c.c.;
- che in forza della L. 53/94, all'avvocato è consentito notificare in proprio "atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale";
- che in forza del D.L.179/12, convertito nella L. 221/12, è anche facoltà del professionista autenticare copie cartacee o digitali di atti telematici

nonché copie digitali, per immagini, di atti cartacei;

- che le attuali norme del codice di procedura civile determinano una evidente disparità tra cittadino e P.A. che abbiano uguali diritti nei confronti del debitore, in quanto il primo soggiace alla procedura di cui agli artt. 483 e ss. c.p.c., mentre la seconda segue il più diretto rito di cui al DPR 602/73 e successive modifiche;

PROPONE

- di estendere il potere notificatorio agli avvocati per tutti gli atti civili, amministrativi e stragiudiziali, senza limitazione alcuna, ivi compresi l'intimazione di sfratto, il pignoramento presso terzi e il pignoramento immobiliare, con modifica in tal senso degli artt. 137 c.p.c., 660 c.p.c., 543 c.p.c. e 555 c.p.c.;

- di consentire agli avvocati di attestare la conformità all'originale del titolo trascritto o foto riprodotto nel precetto così da poterlo notificare in proprio;

- di applicare a tutti i pignoramenti presso terzi, da chiunque promossi, le disposizioni di cui all'art. 72 bis del DPR 602/73, consentendo all'avvocato di ordinare al terzo di pagare il proprio debito nei confronti del debitore principale, direttamente al creditore procedente, fino alla concorrenza del credito per cui si procede, con modifica in tal senso dell'art. 543 c.p.c..

DA MANDATO

Al CNF e all'OCF, per quanto di loro rispettiva competenza, di agire nelle opportune sedi ministeriali, parlamentari e governative affinché vengano approvate le proposte di cui sopra.